



STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.S.D.)

Articolo 1 - Costituzione e sede

1) E' costituita un'associazione sportiva, denominata: "Compagnia delle moto Associazione Sportiva Dilettantistica" o più brevemente "Compagnia delle moto A.S.D." con sede in Torino, via Valprato 68; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 - Caratteristiche e finalità

1) La "Compagnia delle moto A.S.D." è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Durante la vita della "Compagnia delle Moto A.S.D." non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'affiliazione alla enti sportivi e la successiva iscrizione nell'apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità:

a) accumunare gli appassionati, i possessori e tutti gli estimatori dei motoveicoli;

b) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, utilizzando lo sport anche come strumento di aggregazione e di sviluppo della personalità mediante la gestione di ogni forma di attività, anche agonistica, ricreativa e finalizzata alla socialità o di ogni altro tipo di attività motoria e non che promuova la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la "Compagnia delle moto A.S.D." potrà, tra l'altro, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Sussistendone i presupposti, la "Compagnia delle moto A.S.D." potrà svolgere attività ricreativa e assistenziale in favore dei propri associati.

3) La "Compagnia delle moto A.S.D." è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere di prestazioni libere volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività e solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 460/97 e dall'art. 148 del Tuir.

4) La "Compagnia delle moto A.S.D." accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti degli enti o federazioni sportive riconosciuti dal CONI; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti o federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5) Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.

6) La "Compagnia delle moto A.S.D." s'impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

7) Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. Il "....." potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3 - Durata dell'Associazione

1) La durata del "Compagnia delle moto A.S.D." è illimitata e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Requisiti degli associati



1) Possono essere Associati del "Compagnia delle moto A.S.D." tutte le persone che estimano, possiedono, hanno posseduto o vorrebbero possedere a qualunque titolo una motocicletta. Le modalità di iscrizione al "Compagnia delle moto A.S.D." sono precisate nell'apposito Regolamento predisposto, aggiornato ed approvato dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei Associati della "Compagnia delle moto A.S.D." è tenuto costantemente aggiornato dal Presidente in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte degli Associati.

Articolo 5 - Ammissione dei Soci

1) Possono far parte del "Compagnia delle moto A.S.D." , in qualità di associati solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dal " Compagnia delle moto A.S.D." e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2) Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio del " Compagnia delle moto A.S.D." , della Federazione Motociclistica Italiana e degli enti sportivi riconosciuti dal CONI e i loro organi.

3) Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

4) Tutti coloro i quali intendono far parte della "Compagnia delle moto A.S.D." dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

5) In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore nei confronti del " Compagnia delle moto A.S.D." e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6) La quota associativa è personale. Non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi né mortis causa.

7) Il "Compagnia delle moto A.S.D." potrà tesserare alla Federazione Motociclistica Italiana tutti i propri associati che ne faranno richiesta, nonché ad altri enti riconosciuti dal CONI.

8) L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

9) La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, le norme e le direttive del CONI, gli statuti e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale nonché ogni altro documento eventualmente adottato dalla "Compagnia delle moto A.S.D.".

10) L'adesione al " Compagnia delle moto A.S.D." è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Articolo 6 - Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

2) Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3) All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della " Compagnia delle moto A.S.D." nel rispetto tassativo dei requisiti di cui art. 15.

4) L'essere associato comporta l'adesione allo Statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. L'associato dovrà partecipare attivamente alla vita della "Compagnia delle moto A.S.D.", sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio del "Compagnia delle moto A.S.D.". Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché ad usufruire dei vantaggi e dei servizi della "Compagnia delle moto A.S.D.". Gli associati hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della "Compagnia delle moto A.S.D." e di osservare le regole dettate dalla Federazione e dal CONI. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

5) Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari della "Compagnia delle moto A.S.D." e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

6) Gli associati dovranno altresì:

a) indicare in fase di iscrizione alla "Compagnia delle moto A.S.D." una casella di posta elettronica che sarà l'unico punto di contatto e di comunicazione tra l'Associato e la "Compagnia delle moto A.S.D.".

b) verificare, con frequenza almeno quindicinale, se gli sono state inviate comunicazioni da parte del "Compagnia delle moto A.S.D." ;

Articolo 7 - Decadenza degli associati

1) Gli associati cessano di appartenere alla "Compagnia delle moto A.S.D." nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa annua;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni contrarie o in competizione entro e fuori del "Compagnia delle moto A.S.D.", o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) scioglimento del "Compagnia delle moto A.S.D." ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;

f) morte dell'associato;

2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente comma 1 lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3) L'associato radiato non può essere più ammesso.

4) Gli associati decaduti ai sensi della lettera a) del comma 1 o che comunque abbiano cessato di appartenere al "Compagnia delle moto A.S.D.", non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio del "Compagnia delle moto A.S.D.".

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

1) Organi del "Compagnia delle moto A.S.D." sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente

Assemblea

Articolo 9 - Convocazione funzionamento dell'Assemblea



1) L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo della "Compagnia delle moto A.S.D." . E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria o straordinaria.

2) Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3) L'Assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet del " Compagnia delle moto A.S.D." e contestuale comunicazione elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

4) L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

5) Proposte o mozioni di qualsiasi natura che s'intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno dieci associati e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

6) Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli stessi propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

8) L'Assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

10) L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

11) L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

12) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni;

13) L'Assemblea vota per alzata di mano;

14) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 – Partecipazione all'Assemblea

1) Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie del "Compagnia delle moto A.S.D." i soli associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica sul sito, nell'area protetta riservata ai soci, l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro tale delibera è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2) Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 – Assemblea Ordinaria

1) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2) All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale della " Compagnia delle moto A.S.D." e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) approvare l'eventuale Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

1) All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sullo scioglimento della " Compagnia delle moto A.S.D.";

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Validità assembleare

1) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2) L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento della " Compagnia delle moto A.S.D." e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Consiglio Direttivo

Articolo 14 - Consiglio direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 e massimo di 12 componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea degli associati, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.


2) I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

3) Alla prima riunione del Consiglio la presenza dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina, l'assenza ingiustificata è da ritenersi come rifiuto della nomina.

4) Il Consiglio Direttivo della "" ed ha il compito di:

a) fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.9, comma 7;

b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della " Compagnia delle moto A.S.D." per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

- 
- c) predisporre il rendiconto da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Vicepresidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati;
- i) adottare provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione della " Compagnia delle moto A.S.D." ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività del " Compagnia delle moto A.S.D." stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- k) redigere l'eventuale Regolamento Interno.

5) Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Associati e non Soci.

6) Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni, salvo dimissioni, ed i suoi componenti sono rieleggibili, dopo il primo anno dalla fondazione ci sarà una verifica dei componenti a continuare nelle proprie mansioni.

8) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole, per alzata di mano, della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

10) I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate.

Articolo 15 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della " Compagnia delle moto A.S.D." , con particolare riferimento allo Statuto, e ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati in un apposita area protetta del sito, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione previa richiesta scritta.

Articolo 16 – Convocazione Direttivo

2) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri anche senza formalità.

Organi dell'A.S.D.

Articolo 17 – Il Presidente

1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dirige il " Compagnia delle moto A.S.D." e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

2) In caso di dimissioni o d'impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Presidente che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile.

Articolo 18 Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e con la sua firma attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 19 – Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità

1) Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo della "Compagnia delle moto A.S.D.", entrambi da sottoporre all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.

2) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Compagnia delle moto A.S.D.", nel rispetto del principio della trasparenza e della continuità nei confronti degli associati.

3) Sul sito, in apposita area del Forum, verranno messi a disposizione di tutti gli associati, insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto e/o del bilancio preventivo, copia degli stessi.

Articolo 20 – Anno sociale

1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 – Patrimonio

1) Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dal "Compagnia delle moto A.S.D.", da versamenti volontari degli associati, da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e da ogni altra iniziativa affine allo statuto, nonché da pervenuti anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

1) Tutte le controversie insorgenti tra la "Compagnia delle moto A.S.D." e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti l'attività e la pratica sportiva saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Motociclistica Italiana.

2) In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Motociclistica Italiana, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

3) La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.

4) L'arbitrato avrà luogo nella sede legale della "Compagnia delle moto A.S.D." ed il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 20 – Scioglimento

1) Lo scioglimento del "Compagnia delle moto A.S.D." è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte degli associati avente per oggetto lo scioglimento della "Compagnia delle moto A.S.D." deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2) In caso di scioglimento del "Compagnia delle moto A.S.D." sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.

3) Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui dovranno essere devoluti a enti e associazioni che perseguano finalità di utilità sociale nel campo sportivo, sentito, ove necessario, l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della L. n.662/96.

Articolo 23 – Norma di rinvio

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana a cui il "Compagnia delle moto A.S.D." è affiliata e le norme del Codice Civile e le leggi speciali vigenti in materia .

Torino 19/02/2015

Il Presidente del "Compagnia delle moto A.S.D."

[Handwritten signature]

Firma Il membri del Direttivo della "Compagnia delle moto A.S.D."

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 4

20/02/2015 n. 256
- versati € 200,00
DUEPENTO,00

IL DELEGATO
[Handwritten signature]



20 FEB. 2015